

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2615

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCAGLIUSI, BARZOTTI, GALIZIA, MARAIA, MELICCHIO, NESCI, PARENTELA, PENNA, ROMANIELLO, SERRITELLA, TERMINI, VILLANI**

Modifica dei criteri per la ripartizione dei contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali

*Presentata il 29 luglio 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pluralità dell'informazione deve essere costantemente tutelata, anche a livello locale, per garantire il diritto di ogni cittadino di informarsi nel modo più completo e diversificato possibile; lo ha ribadito anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la recente segnalazione del 6 maggio 2020 in merito alle problematiche di carattere concorrenziale emerse dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, di seguito « regolamento n. 146 del 2017 ».

Come noto, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), all'articolo 1, comma 160, ha istituito il citato Fondo indicando, in generale, una distribuzione delle risorse finalizzata al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'utilizzo di tecnologie innovative, rinviando a un apposito decreto la definizione dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il regolamento n. 146 del 2017, che ha stabilito i criteri per la ripartizione

del Fondo, superando la precedente disciplina definita dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292.

Il regolamento n. 146 del 2017, all'articolo 4, stabilisce i requisiti minimi che le emittenti televisive e radiofoniche locali devono possedere per accedere ai contributi del Fondo a esse riservato (85 per cento del *budget*). Tali disposizioni non sono oggetto della presente proposta di legge che, invece, intende intervenire sui criteri di valutazione delle domande presentate dalle emittenti televisive commerciali ai fini del calcolo dei contributi previsti dall'articolo 6 e, in particolare, dal comma 1: il numero medio di dipendenti e di giornalisti effettivamente dedicati alla fornitura dei servizi di *media* audiovisivi per la regione oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente, la media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero e i costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative. La procedura per l'erogazione dei contributi, gestita dal Ministero dello sviluppo economico, prevede che a ciascuna emittente siano assegnati tre punteggi distinti, definiti sulla base dei tre criteri enunciati, e un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei tre punteggi analitici.

Il comma 2 dello stesso articolo 6 prevede, inoltre, che alle prime cento emittenti televisive commerciali della graduatoria nazionale sia erogato il 95 per cento delle

risorse disponibili e che il restante 5 per cento sia ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Tale prescrizione, anche secondo la citata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur incentivando obiettivi di efficienza, di organizzazione d'impresa e, quindi, di qualità del servizio in generale, determina una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra le emittenti che, collocandosi nella medesima zona della graduatoria (nelle posizioni vicine alla centesima) sono caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. A giudizio dei proponenti, questa situazione potrebbe avere conseguenze distorsive sulla concorrenza nel caso in cui due o più emittenti, destinatarie di contributi di importo diverso, operino nella medesima realtà locale.

Ciò premesso, con la presente proposta di legge si intende garantire una più equa proporzionalità nella distribuzione dei contributi a valere sul citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015 in favore delle emittenti televisive commerciali. Pertanto, si prevede la ripartizione delle risorse complessive del Fondo in due quote uguali: la prima da assegnare in parti uguali a tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità; la seconda da assegnare in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento n. 146 del 2017.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive commerciali ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è ripartito secondo i criteri e le aliquote di seguito indicati:

*a)* in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;

*b)* in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017: 50 per cento.

2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il Ministero dello sviluppo economico stabilisce l'importo delle risorse risultanti dalla ripartizione effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al medesimo comma 1, lettera *a)*, tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente televisiva commerciale l'importo di cui al citato comma 1, lettera *b)*.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ad adeguare l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, a quanto disposto dalla presente legge.



\*18PDL0114010\*